



AUTORITÀ PER LE  
GARANZIE NELLE  
COMUNICAZIONI

## DELIBERA N. 305/22/CONS

### **DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI COMUNICAZIONE POLITICA E DI PARITÀ DI ACCESSO AI MEZZI DI INFORMAZIONE RELATIVE ALLA CAMPAGNA PER LE ELEZIONI DEL PRESIDENTE E DELL'ASSEMBLEA DELLA REGIONE SICILIANA INDETTE PER IL GIORNO 25 SETTEMBRE 2022**

#### L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 24 agosto 2022;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante “*Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica*”;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*”;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante “*Disposizioni per l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali*”;

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che emana il Codice di autoregolamentazione ai sensi della legge 6 novembre 2003, n. 313;

VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante “*Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi*”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, che ha abrogato il precedente decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi*”, di seguito denominato *Testo unico*;

VISTA la propria delibera n. 256/10/CSP del 9 dicembre 2010, recante il “*Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa*”;



VISTA la delibera n. 423/17/CONS del 6 novembre 2017, recante “*Istituzione di un tavolo tecnico per la garanzia del pluralismo e della correttezza dell’informazione sulle piattaforme digitali*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012 recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 124/22/CONS;

VISTO “*The Strengthened Code of Practice on Disinformation 2022*” adottato nell’ambito del piano d’azione per la democrazia europea, promosso dalla Commissione europea, e i relativi impegni rafforzati siglati dalle piattaforme aderenti al fine di contrastare la disinformazione;

VISTA la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, recante lo Statuto della Regione Siciliana, modificata dalle leggi costituzionali n. 3 del 12 aprile 1989 e n. 2 del 31 gennaio 2001;

VISTA la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, recante “*Disposizioni concernenti l’elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l’autonomia statutaria delle Regioni*”;

VISTA la legge regionale della Sicilia 20 marzo 1951, n. 29, recante “*Elezione diretta del Presidente della Regione e dell’Assemblea regionale siciliana*”, come modificata dalle leggi regionali 3 giugno 2005, n. 7 e 5 dicembre 2007, n. 22;

VISTA la legge costituzionale 7 febbraio 2013, n. 2, recante “*Modifiche all’articolo 3 dello Statuto della regione Siciliana, in materia di riduzione dei deputati dell’Assemblea regionale siciliana. Disposizioni transitorie*”;

CONSIDERATO che con nota n. 14813 del 4 agosto 2022 il Presidente della Regione Siciliana ha comunicato al Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana le proprie irrevocabili dimissioni di cui l’Assemblea ha preso atto nella seduta n. 353 del 5 agosto 2022;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 491 dell’8 agosto 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 36 del 10 agosto 2022, con il quale sono stati convocati per il giorno 25 settembre 2022 i comizi per l’elezione diretta del Presidente della Regione e dell’Assemblea Regionale Siciliana in concomitanza con le elezioni nazionali;

RITENUTO per ragioni di efficienza amministrativa di dare attuazione al dettato della legge 22 febbraio 2000, n. 28, rinviando al regolamento contenuto nella delibera n. 356/17/CONS del 20 settembre 2017, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per le elezioni del Presidente e dell’Assemblea della Regione*”;



*Siciliana indette per il giorno 5 novembre 2017*”, stante l’identità della natura della competizione elettorale che postula l’applicazione delle medesime disposizioni;

RITENUTO che in mancanza di modifiche sostanziali si possa ritenere idonea la consultazione già avvenuta con la Commissione Parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, effettuata in occasione della campagna per le medesime elezioni regionali;

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell’art. 31 del *Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

## **DELIBERA**

### **Art. 1**

1. Al fine di garantire imparzialità e parità di trattamento a tutti i soggetti politici impegnati nella competizione elettorale, si applicano alla campagna per l’elezione del Presidente e dell’Assemblea della Regione Siciliana, in quanto compatibili, le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313 e dalla legge 23 novembre 2012, n. 215, in materia di disciplina dell’accesso ai mezzi di informazione, di cui alla delibera n. 356/17/CONS del 20 settembre 2017, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per le elezioni del Presidente e dell’Assemblea della Regione Siciliana indette per il giorno 5 novembre 2017*”.
2. I termini di cui agli articoli 4 e 12, primo comma, della delibera n. 356/17/CONS del 20 settembre 2017 decorrono dalla data di pubblicazione della presente delibera.
3. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 8 e 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ai sondaggi relativi alle elezioni disciplinate dal presente provvedimento si applicano gli articoli da 6 a 12 del Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione di sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa di cui alla delibera n. 256/10/CSP del 9 dicembre 2010. In particolare, nei quindici giorni precedenti la data del voto, secondo quanto previsto dall’art. 8, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, è vietato rendere pubblici o, comunque, diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori. Tale divieto si estende anche alle manifestazioni di opinione o a quelle rilevazioni che, per le modalità di realizzazione e diffusione, possono comunque influenzare l’elettorato.
4. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, della campagna elettorale di cui alla presente delibera con altre consultazioni elettorali, saranno applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative a ciascun tipo di consultazione.
5. Nel periodo disciplinato dal presente provvedimento, resta fermo per le emittenti nazionali private l’obbligo del rispetto dei principi generali in materia di informazione e



di tutela del pluralismo, come enunciati negli artt. 4 e 6 del *Testo unico*, nella legge 22 febbraio 2000, n. 28 e nei relativi provvedimenti attuativi dell'Autorità. In particolare, nei telegiornali e nei programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali attinenti alla consultazione oggetto del presente provvedimento, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza ai diversi soggetti politici competitori.

6. Le piattaforme per la condivisione dei video sono tenute ad assumere ogni utile iniziativa volta ad assicurare il rispetto dei principi di tutela del pluralismo della libertà di espressione, dell'imparzialità, indipendenza e obiettività dell'informazione nonché ad adottare misure di contrasto ai fenomeni di disinformazione anche in conformità agli impegni assunti nell'ambito del *The Strengthened Code of Practice on Disinformation 2022*. Le piattaforme di condivisione dei video e i social network assicurano il rispetto delle disposizioni degli articoli 8 e 9 della legge n. 28/2000 e della disposizione attuativa contenuta nell'art. 15 del richiamato regolamento, come integrata dal presente provvedimento.

7. Le disposizioni di cui al presente provvedimento cessano di avere efficacia alla mezzanotte dell'ultimo giorno di votazione relativo alla consultazione di cui al comma 1.

La presente delibera entra in vigore il giorno di inizio della campagna elettorale.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità ed è trasmessa alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Roma, 24 agosto 2022

IL PRESIDENTE  
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE  
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE  
Giulietta Gamba